

Edizione di martedì 31 ottobre 2017

RISCOSSIONE

Rottamazione-bis: prime scadenze e nuovi modelli

di Raffaele Pellino

IMPOSTE SUL REDDITO

Comodatario con cedolare secca nelle locazioni brevi

di Sandro Cerato

CONTENZIOSO

Niente raddoppio dei termini per l'Irap

di Luigi Ferrajoli

IVA

L'utilizzo del documento di trasporto nella disciplina Iva

di Luca Mambrin

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il concetto di autonoma organizzazione ai fini Irap

di Dottryna

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Lo stretching per la voce

di Laura Maestri

RISCOSSIONE

Rottamazione-bis: prime scadenze e nuovi modelli

di **Raffaele Pellino**

Con l'avvicinarsi delle prime scadenze per la **rottamazione-bis** arrivano anche i **modelli** per aderire alla nuova definizione agevolata. Sul portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono, infatti, disponibili: il modello ("**DA-2017**") per presentare la domanda di **adesione** per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi dell'anno (01/01- 30/09/2017) e il modello ("**DA-R**") destinato ai contribuenti che si sono visti respingere l'adesione alla definizione agevolata (D.L. 193/2016), perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31/12/2016 di una dilazione in essere al 24/10/2016 e, che, intendono presentare una **nuova istanza**. Si ricorda che sono "**riammessi**" ai benefici della prima rottamazione anche i contribuenti che si mettono in regola con i versamenti delle rate entro il prossimo 30 novembre.

Ma procediamo con ordine.

Come previsto dal D.L. 148/2017, al contribuente che ha già aderito alla rottamazione delle cartelle (D.L. 193/2016), ma non è riuscito a saldare o ha pagato in modo "incompleto" le prime due rate in scadenza a luglio e settembre, è concessa la possibilità di **regolarizzare la propria posizione** e, quindi, non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, effettuando il **relativo pagamento entro il prossimo 30 novembre**. Entro tale data, quindi, occorrerà pagare gli importi scaduti nel mese di luglio (prima o unica rata) e nel mese di settembre nonché la terza rata (in scadenza entro lo stesso 30 novembre), **senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni** all'Agenzia delle entrate-Riscossione. Nelle FAQ dell'Agenzia viene inoltre precisato che, con lo slittamento al 30 novembre, **la definizione agevolata "resta valida"** anche laddove il contribuente **abbia già versato, seppur "in ritardo"**, le rate di luglio e settembre.

Per effettuare il pagamento, è necessario **utilizzare il bollettino Rav** relativo alla rata di riferimento, ricevuto unitamente alla "*Comunicazione delle somme dovute*" a seguito della domanda di definizione. I bollettini sono disponibili anche nell'area riservata del portale dell'Agenzia entrate-Riscossione.

Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il pagamento della terza rata entro il 30 novembre, il contribuente dovrà rispettare le scadenze del suo **piano di rateizzazione**, che fissa l'eventuale quarta rata ad aprile 2018 e la quinta e ultima rata a settembre 2018.

Altra importante scadenza nel calendario della rottamazione-bis è **quella del 31 dicembre 2017**: entro tale data possono presentare una nuova domanda di adesione quei contribuenti che hanno aderito alla prima rottamazione ma che si sono visti respingere la domanda perché

non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in essere al 24 ottobre 2016.

Le **condizioni** necessarie per poter accedere a questo ulteriore beneficio sono:

- che i carichi per i quali si richiede l'adesione risultino **respinti esclusivamente per il mancato adempimento** della previsione di cui [all'articolo 6, comma 8, del D.L. 193/2016](#) (mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31/12/2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016);
- che entro e non oltre il **31 maggio 2018**, venga effettuato il pagamento in un'**unica soluzione** dell'importo complessivo delle rate non corrisposte nei precedenti piani di dilazione.

Nello specifico, la nuova richiesta (modello "DA-R") potrà essere presentata, **entro il 31/12/2017**:

- **mediante posta elettronica certificata** (per coloro che dispongono di una casella PEC), unitamente a copia di un documento di identità, alla **casella PEC della Direzione Regionale** dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento;
- **direttamente presso gli sportelli** dell'Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).

Presentata la nuova istanza di adesione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare ai contribuenti, entro il **31 marzo 2018**, una comunicazione con l'ammontare complessivo delle rate "arretrate" al 31/12/2016 che il contribuente dovrà pagare entro il **31 maggio 2018**. **In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l'istanza di definizione agevolata non potrà essere accolta.**

Una volta **saldate le rate arretrate**, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una **successiva comunicazione, entro il 31 luglio 2018**, con l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento o l'eventuale diniego.

È possibile effettuare il pagamento in **un'unica soluzione o in un massimo di 3 rate** (di pari importo) nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 comprensive degli interessi legali e dell'aggio.

Sul piano operativo, la compilazione del **modello "DA-R"** segue, in linea di principio, quanto previsto per la rottamazione prima versione: nel modello, infatti, oltre ai dati del soggetto dichiarante (nel caso di legale rappresentante/titolare/tutore/curatore è necessario specificare anche i dati della persona/società/ditta/ecc., per cui si chiede la definizione), è indispensabile indicare il **domicilio** (o, in alternativa, la casella PEC) che verrà poi utilizzato dall'Agenzia per inviare la "*comunicazione di adesione*" in risposta alla dichiarazione presentata. Per aderire alla definizione agevolata dei carichi non ammessi in precedenza deve essere riportato il **numero**

di riferimento della comunicazione di rigetto o di accoglimento parziale ricevuta dall'Agente della riscossione.

Se, invece, si sceglie di presentare la domanda di adesione **solo per alcune cartelle/avvisi** contenuti nella **comunicazione di rigetto/accoglimento parziale**, è necessario riportare il relativo numero.

Infine, il contribuente è tenuto a indicare la **modalità di pagamento** dell'importo dovuto (unica soluzione o rate) nonché dichiarare **la presenza o meno di giudizi pendenti** che interessino le somme oggetto di adesione. In caso di giudizi pendenti, infatti, è necessario assumere **l'impegno a rinunciare** a rinunciarvi.



IMPOSTE SUL REDDITO

Comodatario con cedolare secca nelle locazioni brevi

di **Sandro Cerato**

Il **comodatario che concede in locazione breve un immobile abitativo produce reddito diverso**, ferma restando la **tassazione del reddito fondiario** in capo al comodante quale titolare del diritto reale. È quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la recente [circolare 24/E](#) a commento della nuova disciplina delle locazioni brevi introdotta dal D.L. 50/2017 a partire dal 1° luglio scorso. È bene ricordare che la disciplina fiscale degli **immobili detenuti da persone fisiche** prevede, quale regola generale, che il reddito fondiario possa essere imputato esclusivamente al titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale, mentre l'eventuale utilizzo da parte di soggetti terzi debba essere inquadrato diversamente a seconda dei casi. In particolare, in caso di **sublocazione il sublocatore produce reddito diverso** ([articolo 67 del Tuir](#)), mentre per quanto concerne l'ipotesi del comodato in passato l'Agenzia ([risoluzioni 381 e 394 del 2008](#)) aveva considerato "trasparente" la figura del comodatario, imputando direttamente il reddito derivante dall'immobile (canone di locazione o rendita catastale) in capo al soggetto comodante (titolare del diritto reale).

Nell'ambito della disciplina delle **locazioni brevi** (non superiore a 30 giorni), il legislatore ha esteso la possibilità di applicare il regime fiscale delle stesse (**cedolare secca o tassazione ordinaria**) anche al sublocatore o al comodatario, innovando quindi rispetto alle locazioni non brevi, considerando tale ultimo soggetto quale titolare del **reddito derivante dalla concessione in utilizzo del bene**. Tuttavia, poiché il reddito fondiario non può che essere imputato al titolare del diritto reale, la [circolare 24/E](#) ha inquadrato tale fattispecie tra i redditi diversi, al pari di quanto già previsto per il sublocatore. E nonostante non si tratti di un reddito fondiario, ha legittimato il **comodatario ed il sublocatore** ad applicare la cedolare secca del 21% sui canoni percepiti dalla locazione breve del bene. Si tratta di un'assoluta novità, poiché la prassi dell'Agenzia ha sempre escluso l'applicazione della **cedolare secca** in presenza di redditi di natura non fondiaria ([circolare 26/E/2011](#)). In buona sostanza, nelle **locazioni brevi di immobili abitativi** sublocati o concessi in comodato a terzi si realizza il seguente sdoppiamento reddituale:

- il **titolare del diritto di proprietà dell'immobile**, o del diritto reale, produce reddito fondiario (rendita o canone di locazione "ridotto" a seconda dei casi), e come tale tassato anche se non percepito (nel caso dei canoni);
- il **sublocatore o il comodatario** producono un reddito diverso per il canone di locazione percepito, con possibilità di applicare la cedolare secca del 21% direttamente nel modello Redditi trattandosi di contratti di locazione non soggetti a registrazione, ferma restando la possibilità di applicazione dell'imposta ordinaria.

Trattandosi di **redditi diversi**, il **sublocatore o il comodatario assoggettano a tassazione** (cedolare o ordinaria) solamente i canoni effettivamente percepiti, evitando quindi, a differenza del titolare del diritto reale, di pagare delle imposte per redditi non effettivamente percepiti. Come già anticipato, per quanto riguarda le **locazioni non brevi** si devono applicare le stesse regole del passato, con la conseguenza che il sublocatore non potrà applicare la cedolare secca sui canoni percepiti, ed il comodatario non è titolare di alcun reddito. In tali casi, infatti, solamente il **proprietario potrà optare per la cedolare secca con le regole ordinarie**. È appena il caso di ricordare, infine, che se l'immobile oggetto di comodato non è destinato ad uso abitativo (ad esempio un ufficio), anche in presenza di una locazione breve, si rendono applicabili le regole ordinarie, con conseguente tassazione del reddito direttamente in capo al proprietario, senza possibilità di optare per la cedolare secca.



Convegno di aggiornamento

**I CONTRATTI IMMOBILIARI E LA NUOVA DISCIPLINA
DELLA FISCALITÀ IMMOBILIARE**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Niente raddoppio dei termini per l'Irap

di **Luigi Ferrajoli**

La Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 20435 del 25.08.2017](#), ha confermato l'orientamento già espresso in passato (cfr. [Corte di Cassazione, Sez. V, sent. n. 4775/2016](#)) in merito all'inapplicabilità all'Irap della disciplina del raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti vigente *ratione temporis*, ovvero fino al periodo di imposta 2015, in quanto **in riferimento all'imposta sulle attività produttive non sono previste sanzioni penali**.

Come noto, prima della modifica introdotta con la **L. 208/2015**, il [3 comma dell'articolo 43 del D.P.R. 600/1973](#), disciplinava i casi di raddoppio dei termini dell'accertamento, prevedendo espressamente che *"in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione"*.

L'inapplicabilità di tale termine "lungo" all'Irap discende dal mancato inserimento delle violazioni relative all'imposta regionale **tra le ipotesi delittuose previste dal D.Lgs. 74/2000**, testo che ricomprende in modo espresso solamente i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: la disciplina penale tributaria risulta pertanto non applicabile all'Irap in quanto le violazioni riferibili a tale imposta non sono idonee a porre in essere fatti penalmente rilevanti ed una diversa interpretazione si pone in contrasto con il **divieto di analogia**, ai sensi di quanto espressamente previsto dal [comma 2 dell'articolo 25 Costituzione](#).

Al riguardo la Corte di Cassazione, Sez. III, con [sentenza n. 12810/2016](#), ha rideterminato il *quantum* del profitto confiscabile escludendo da detto calcolo proprio l'importo evaso relativo all'Irap, poichè *"ai fini della quantificazione del profitto del reato è irrilevante l'evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), che non è un'imposta sui redditi in senso tecnico (cfr. Cass., Sez. III, n. 11147 del 22 marzo 2012)"*.

Tra l'altro è la stessa Amministrazione finanziaria, nella [C.M. 154/E del 04.08.2000](#), a precisare che sono escluse dalla fattispecie criminosa le dichiarazioni ai fini Irap (oltre che le dichiarazioni periodiche Iva e le dichiarazioni di successione) e che nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma unificata, acquistano rilievo (penale) **solamente le violazioni in materia di imposte dirette e Iva**.

In altri termini, in presenza di una condotta che comporti il superamento delle soglie di punibilità dei delitti previste dal **D.Lgs. 74/2000**, sia ai fini delle imposte dirette e Iva, sia ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, l'applicabilità del termine "lungo" si verifica esclusivamente per le prime imposte, in quanto le eventuali violazioni in ambito Irap

non hanno, appunto, rilevanza penale.

In tal senso si sono espresse anche **diverse commissioni regionali e provinciali**, come ad esempio CTR di Cagliari, sentenza n. 365/2016, CTP di Lecce, sentenza n. 3736/2015, CTR di Milano, sentenza n. 255/2014, CTP di Milano, sentenza n. 6464/2014. Di diverso avviso è la CTR Lazio che, con **sentenza n. 1224/2014**, ha respinto l'eccezione sollevata dal contribuente relativamente alla **decadenza dell'azione fiscale per decorso dei termini di notifica dell'accertamento** e alla non applicabilità all'Irap del c.d. "raddoppio dei termini", ritenendo applicabile anche a tale imposta la disciplina di cui al [3 comma dell'articolo 43 D.P.R. 600/1973](#).

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha colto l'occasione per ribadire ancora una volta **l'ambito di applicazione dello *jus superveniens*** di cui all'[articolo 1 comma 130, 131, 132](#) della L. 208/2015, ritenendo che *"la disciplina transitoria, per conseguenza, è articolata su due piani: a.- qualora gli avvisi di accertamento, sia pure relativi a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, non siano stati ancora notificati, si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell'articolo 1, L. 208/2015; b.- qualora, invece, gli avvisi di accertamento relativi a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 siano stati già notificati, si applica la disciplina dettata dall'articolo 2 del D.Lgs. 128/2015?"*.

Di conseguenza, e considerato che solamente l'ultimo regime transitorio introdotto dalla L. 208/2015 subordina la legittimità del termine "lungo" alla presentazione o trasmissione della denuncia nei termini ordinari, per il passato – ovvero nel caso in cui sia stato notificato un atto impositivo entro il 2 settembre – **il raddoppio del termine opera anche quando la denuncia sia stata trasmessa oltre detti termini**.

Le Suprema Corte precisa, in conclusione, che **le due norme (D.Lgs. 128 e legge di Stabilità 2016) non sono in conflitto**, in quanto la nuova disciplina, contenuta nella legge di Stabilità, ha regolato tutte le ipotesi non incluse nel precedente regime transitorio.

Seminario di specializzazione

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

L'utilizzo del documento di trasporto nella disciplina Iva

di Luca Mambrin

Il **documento di trasporto**, noto come “DDT”, è stato introdotto nel nostro ordinamento in sostituzione della **bolla di accompagnamento** dal D.P.R. 472/1996. Con l'abrogazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 627/1978 riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti (fattura o bolla accompagnatoria), tali beni, in linea di principio, non devono essere più obbligatoriamente assistiti da alcun documento accompagnatorio. L'utilizzo della bolla di accompagnamento **non interessa** dunque più la generalità dei contribuenti: la sua efficacia è limitata esclusivamente al trasporto di alcuni **beni particolari**, quali tabacchi, fiammiferi o prodotti sottoposti al regime di rilevanza fiscale, eccetera.

Il **documento di trasporto** deve essere emesso in **duplice copia**, una da trattenere e conservare a cura del cedente e l'altra da consegnare al cessionario, non sono previsti **vincoli di forma**, di dimensione o di tracciato e, come disposto dall'[articolo 1, comma 3, del D.P.R. 472/1996](#), deve contenere:

- il **numero progressivo**;
- la **data**: deve essere indicata la **data di consegna o di spedizione dei beni oggetto del trasporto**. Nel caso in cui la data di compilazione del documento e la data di consegna dei beni non coincidano per esigenze organizzative dell'impresa, andranno indicate entrambe;
- le **generalità del cedente e del cessionario**: andranno riportate la ditta, la denominazione e o la ragione sociale, la residenza o il domicilio e il numero di partita Iva o del codice fiscale. In caso di soggetti non residenti andrà poi indicata l'ubicazione della stabile organizzazione;
- dati dell'eventuale **incaricato del trasporto**: quando il trasporto avviene attraverso un vettore andranno indicate le generalità dello stesso ma non quelle della persona fisica che materialmente esegue il trasporto. Inoltre nel caso in cui il trasporto venga effettuato da più vettori è sufficiente indicare le generalità del primo di essi, fermo restando che questo non è tenuto ad eseguire ulteriori annotazioni;
- la descrizione della **natura**, della **qualità** e della **quantità dei beni ceduti**;
- l'eventuale **causale non traslativa del trasporto**.

La [C.M. 225/E/1996](#) ha precisato che è **equiparato** al documento di trasporto qualsiasi altro documento, ad esempio, la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, purché lo stesso contenga gli **elementi essenziali** sopra descritti.

L'obbligo di emettere il documento di trasporto sussiste in due circostanze previste dalla **normativa Iva**.

Per potersi avvalere della fatturazione differita.

I soggetti che emettono fattura ai sensi dell'[articolo 21, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#) all'atto della consegna o spedizione hanno la possibilità di far scortare i beni viaggianti, indifferentemente, da una fattura ordinaria, non avente peraltro natura accompagnatoria, ovvero possono far viaggiare le merci senza alcun altro documento qualora **la relativa fattura venga spedita o consegnata al cessionario entro le ore 24.00 del giorno di consegna di spedizione dei beni**.

Per le cessioni di **beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto**, o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, l'[articolo 21, comma 4, del decreto Iva](#) prevede la possibilità di emettere **la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni**. Come previsto nella [C.M. 225/E/1996](#), gli operatori che intendono avvalersi della modalità di **fatturazione differita** devono utilizzare il documento di trasporto o di consegna previsto dal comma 3 del [D.P.R. 472/1996](#), il quale deve essere emesso *“prima dell'inizio del trasporto o della consegna, a cura del cedente, secondo le normali esigenze aziendali, in forma libera, senza, cioè vincoli di forma, di dimensioni o di tracciato”*. Per quanto riguarda le **modalità di emissione** del DDT, la stessa [C.M. 249/E/2006](#) ha precisato che

i beni viaggianti non devono essere più obbligatoriamente accompagnati dal DDT nemmeno nel caso in cui ci si vuole avvalere della fatturazione differita. In tal caso infatti il DDT, in base alle diverse esigenze aziendali, può essere spedito **nel giorno in cui è iniziato il trasporto** dei beni tramite servizio postale, a mezzo corriere oppure tramite strumenti elettronici. Dal momento che il documento di trasporto è completo di **ogni elemento obbligatorio** sin dall'origine, senza che né il soggetto emittente, né i successivi soggetti riceventi siano tenuti ad eseguire sul DDT ulteriori annotazioni, è ritenuta ammissibile l'emissione del DDT anche sotto forma di **documento informatico**.

Per la movimentazione di beni a titolo non traslativo della proprietà.

Il documento di trasporto è uno dei mezzi previsti al fine di **superare le presunzioni di acquisto o vendita in caso di consegna a terzi di beni a titolo non traslativo della proprietà**.

In particolare, il D.P.R. 441/1997 stabilisce che, salvo prova contraria si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti **quando non si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti**. I luoghi enunciati dal comma 1 dell'articolo 1 nei quali i **beni possono essere rinvenuti sono: le sedi**

secondarie, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, i depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa. Tale presunzione non opera se viene dimostrato che i beni stessi:

- sono stati impiegati nella produzione, perduti o distrutti;
- sono stati **consegnati a terzi** in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di **altro titolo non traslativo della proprietà.**

Ai sensi del successivo [comma 5 dell'articolo 1 del D.P.R. 441/1997](#), il documento di trasporto è uno dei mezzi previsti che permette di evidenziare la **consegna a terzi a titolo non traslativo della proprietà** superando così le presunzioni di cessione (o di acquisto). A tal fine il DDT **deve contenere l'indicazione della causale non traslativa del trasporto** e come previsto poi nella [C.M. 225/E/1996](#) il documento di trasporto dovrà essere conservato sia dal soggetto emittente che dal soggetto destinatario dei beni stessi.

Per quanto riguarda infine le modalità di conservazione, ancora la stessa [C.M. 225/E/1996](#) ha precisato che il documento di trasporto è soggetto all'obbligo di **conservazione** analogo all'obbligo previsto per gli altri documenti rilevanti a fini Iva, disciplinato dall'[articolo 39 del D.P.R. 633/1972](#), ovvero fino a quando non siano definiti gli **accertamenti** relativi al corrispondente **periodo d'imposta**, mentre ai fini civilistici l'[articolo 2220 del cod. civ.](#) prevede che i **documenti di trasporto** devono essere conservati, sia dall'emittente che dal destinatario, per **dieci anni** dalla data della loro emissione.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il concetto di autonoma organizzazione ai fini Irap

di Dottryna



L'Irap è dovuta esclusivamente nelle situazioni in cui si ravvisi l'esistenza di un'autonoma organizzazione; in assenza, il contribuente non deve considerarsi soggetto passivo dell'imposta.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della soggettività Irap, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Irap", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sul concetto di autonoma organizzazione.

In relazione all'accezione "**autonomamente organizzata**" a cui fa riferimento l'[articolo 2](#) del decreto Irap, agli albori dell'introduzione dell'imposta, il **Ministero delle finanze**, con la [circolare 141/1998](#), ha avuto modo di precisare che "**l'obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire è quello di escludere dall'ambito di applicazione del tributo tutte quelle attività che, pur potendosi astrattamente ricondurre all'esercizio d'impresa, di arti o professioni, non sono tuttavia esercitate mediante un'organizzazione autonoma da parte del soggetto interessato**".

Successivamente, la **Corte Costituzionale**, con la storica [sentenza n. 156/2001](#), ai fini dell'effettiva debenza del tributo da parte dei **professionisti**, ha di fatto introdotto la necessità di **verificare** di volta in volta l'integrazione del requisito dell'autonoma organizzazione nello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo. Nell'occasione, la Corte ha sostenuto che "**mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui**".

A seguito di tale pronuncia, la **Corte di Cassazione** ha sposato l'**orientamento** secondo cui l'autonoma organizzazione costituisce presupposto per l'assoggettamento a Irap degli esercenti arti e professioni (per tutte si veda la [sentenza n. 21203/2004](#)); orientamento poi avallato anche dall'**Agenzia delle Entrate** nella [circolare 45/E/2008](#).

In seguito, sulla scorta dell'ulteriore **principio** che si è andato ad affermare nel tempo, secondo

cui **non è la oggettiva natura dell'attività svolta ad essere alla base dell'imposta bensì il modo** – autonoma organizzazione – **con cui la stessa è svolta** (Corte di Cassazione SS.UU. [sentenza n. 12108/2009](#), n. [12109/2009](#), n. [12110/2009](#)), il filone interpretativo che aveva riguardato solo i professionisti ha finito per coinvolgere anche, dapprima, le figure dell'**agente di commercio** e del **promotore finanziario** e, poi, il **piccolo imprenditore** in genere (si veda le **sentenze** dalla [Cassazione n. 21122/2010](#), n. [21123/2010](#) e n. [21124/2010](#)).

Sintetizzando i vari **pronunciamenti** che si sono succeduti nel tempo, la **Suprema Corte** ha affermato che l'**attività autonomamente organizzata** sussiste tutte le volte in cui il contribuente che **eserciti l'attività di lavoro autonomo**:

- sia, sotto qualsiasi forma, il **responsabile dell'organizzazione** e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi **beni strumentali eccedenti** le quantità che costituiscono il **minimo indispensabile** per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione;
- si avvalga in modo **non occasionale di lavoro altrui**.

Se i **primi due aspetti** possono considerarsi tutt'oggi **invariati**, lo stesso non può dirsi dell'ultimo, con riferimento al quale, sembra oramai "accettato" dalla giurisprudenza di legittimità che l'**impiego stabile di un solo collaboratore** con mansioni **esecutive** non sia di per sé idoneo a configurare un'autonoma organizzazione.

Quanto detto ha valenza anche per i **piccoli imprenditori**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Lo stretching per la voce

di **Laura Maestri**

Uno degli aspetti più complessi nella disciplina del **parlare in pubblico** è la **gestione della voce**.

La voce è l'elemento che più soffre quando si è pervasi dalle **emozioni**: è quindi l'indice più percepibile di tensione o ansia, da parte degli ascoltatori.

Una voce **tesa** (o peggio: stentorea) viene generalmente interpretata come sintomo di **difficoltà** sia nel comunicare che nell'esprimersi.

Quando la voce è rilassata, la si ascolta con più piacere e si trasmette agli ascoltatori una **maggiore competenza**.

In più, quando si è poco abituati a tenere lunghi discorsi davanti ad un'*audience*, i "muscoli vocali" si stancano presto e l'energia necessaria a tenere sotto controllo la fatica non sarà più disponibile per ciò che è più importante in quel momento: mantenere l'**attenzione** e **coinvolgere** il pubblico.

Una delle cause di questa spossatezza è la **tensione mandibolare**: quando si è nervosi, la parte inferiore del viso si irrigidisce e, come in tutte le tensioni muscolari, provoca indolenzimento e limitazione della mobilità.

Stringere le **mascelle** porta, inconsapevolmente, ad aprire sempre meno la mandibola mentre si parla, rendendo la **dizione più chiusa** e meno comprensibile.

Cosa si può fare? Come per qualsiasi muscolo, è bene **fare esercizi con costanza** per allenare la parte del corpo in questione; se le presentazioni in pubblico sono sporadiche e si vuole un aiuto rapido ed efficace, si può ricorrere ad una sorta di **stretching** che non solo rilassa i muscoli coinvolti, ma ha un effetto rasserenante sull'intero corpo e sulla mente.

Prendetevi qualche minuto prima di essere chiamati sul palco (o in riunione) e per dedicatevi a questi rapidi gesti.

Una semplice buona abitudine è quella di **canticchiare** a bocca chiusa un qualsiasi motivetto musicale. Questo aiuta a dare una rinfrescata al timbro e ai colori della voce.

Un secondo semplice gesto è quello di **far girare la lingua all'interno della bocca**.

Necessariamente dovrete muovere le ossa mascellari (sopra e sotto), che in questo modo si distendono; spesso le tensioni si accumulano nella parte più interna della lingua, che con questo esercizio si scioglierà e sarà più rilassata.

Anche far cascare la mascella il più possibile, tenendo le labbra chiuse, e **spostarla fluidamente** da destra a sinistra è un buon modo per sciogliere eventuali contratture.

Uno dei metodi più efficaci per rilassare la voce è quella di **sbadigliare**: quando si sbadiglia (NON IN PUBBLICO!) si spalancano le fauci e si apre la bocca come difficilmente lo si fa in qualsiasi altra occasione. È perciò un **ottimo esercizio** per coinvolgere buona parte dell'apparato vocale.

